

ACCORDO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TECNICO (ART. 23 CCNL 16.11.2022)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

Premesso che l'art. 23 del CCNL 16/11/2022 prevede la possibilità per gli Enti Locali al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di costruire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

Che il medesimo articolo definisce i principali contenuti dell'Accordo;

Che l'Unione di Comuni "Monferrato e Pinalto Astigiano" ha richiesto al Comune di Villanova d'Asti l'autorizzazione all'utilizzo in scavalco condiviso, per n. 10 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti del citato art. 23 della dipendente Sig.ra BIANCO Giorgia, inquadrata nell'Area Funzionari e E.Q. ex cat. D posizione economica D2+1 differenziale stipendiale, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Villanova d'Asti.

Che l'Unione di Comuni "Monferrato e Pinalto Astigiano" ha richiesto al Comune di Villanova d'Asti l'autorizzazione all'utilizzo in scavalco condiviso, per n. 18 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti del citato art. 23 del dipendente Sig. LETA Sebastiano, inquadrato nell'Area Istruttori ex cat. C posizione economica C4, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Villanova d'Asti.

Che l'Unione di Comuni "Monferrato e Pinalto Astigiano" ha richiesto al Comune di Villanova d'Asti l'autorizzazione all'utilizzo in scavalco condiviso, per n. 18 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti del citato art. 23 del dipendente Sig. BORELLO Andrea, inquadrato nell'Area Istruttori ex cat. C posizione economica C1, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Villanova d'Asti.

Attesa la necessità di uniformare le procedure per l'utilizzo congiunto del personale predetto nell'ambito delle due Amministrazioni, sottoscrivendo il presente Accordo tra gli Enti;

Rilevato che i succitati dipendenti si sono dimostrati disponibili a prestare la propria attività lavorativa presso l'altra amministrazione in scavalco condiviso;

Tutto ciò premesso

TRA:

L'Unione dei Comuni "Monferrato e Pinalto Astigiano" (C.F. 92081950054) rappresentata dal Presidente PERETTI Roberto il quale agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 4 del 04.07.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

E

Il Comune di Villanova d'Asti (C.F. 80004090058) rappresentato dal Vice Sindaco ARESE Pier Giorgio il quale agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 60 del 30.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO:

ART. 1 – OGGETTO.

Il presente Accordo ha per oggetto e disciplina i rapporti tra l'Unione di Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano" e il Comune di Villanova d'Asti in merito all'utilizzo in scavalco condiviso del personale addetto al servizio TECNICO alle dipendenze del Comune di Villanova d'Asti, identificati nel Sig. LETA Sebastiano inquadrato nell'Area Istruttori ex cat. C posizione economica C4 e nel Sig. BORELLO Andrea inquadrato nell'Area Istruttori ex cat. C posizione economica C1, nonché di personale addetto al servizio AMMINISTRATIVO alle dipendenze del Comune di Villanova d'Asti, identificato nella Sig.ra BIANCO Giorgia, inquadrata nell'Area dei Funzionari e E.Q. ex cat. D posizione economica D2+1 differenziale stipendiale.

ART. 2 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO.

Il presente Accordo ha durata di mesi 7 dalla data del 01/06/2024 e fino al 31/12/2024 ed è rinnovabile, su accordo delle parti contraenti, previa adozione di appositi atti autorizzativi.

Il presente Accordo può essere anticipatamente risolto per una delle seguenti cause:

- Previo accordo tra gli Enti interessati;
- Per recesso unilaterale di uno dei due Enti, previo avviso di quindici giorni all'altra parte contraente;
- medesima facoltà viene riconosciuta anche ai dipendenti succitati che potranno, a loro volta, per giustificato motivo e con preavviso scritto di almeno quindici giorni, recedere all'assenso espresso;
- Nel momento in cui all'Unione o altra forma associativa verranno attribuite le funzioni collegate e riferite al personale attualmente ascrivibile al servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 3 – GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO.

Il Comune di Villanova d'Asti è capo dell'Accordo, essendo titolare del rapporto di lavoro, a cui compete la gestione del personale in accordo, compresa l'autorizzazione delle assenze dal servizio quali ferie, aspettative, congedi, ecc. con modalità che rispettino gli Enti, la disciplina delle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dall'Unione di Comuni "Monferrato e Pianalto Astigiano" degli elementi di conoscenza necessari.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE.

Il servizio dovrà essere ordinariamente espletato:

- a) per n. 10 ore settimanali per il servizio amministrativo;
- b) per n. 12 ore settimanali per il servizio tecnico;
- c) per n. 12 ore settimanali per il servizio tecnico.

I dipendenti del Comune di Villanova d'Asti, nel rispetto degli accordi contrattuali in materia, svolgeranno principalmente ma non esclusivamente le sue prestazioni lavorative presso la sede dell'Unione convenzionato ripartendo l'orario settimanale secondo le modalità sopra indicate.

Ogni Ente, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, potrà concordare direttamente con il dipendente le mansioni da svolgere nell'ambito del servizio tecnico e amministrativo e l'organizzazione dell'orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze di servizio dell'altro Ente.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE.

I rappresentanti legali dei due Enti, o loro delegati, si riuniscono, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità in ordine alle attività relative al servizio oggetto del presente Accordo.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI.

Il trattamento economico spettante al personale è stabilito dal competente organo del Comune di Villanova d’Asti sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. I rapporti finanziari tra gli Enti associati sono ispirati al principio di solidarietà e dell’equa ripartizione degli oneri, per cui la spesa complessiva annuale sarà ripartita in proporzione alle percentuali di cui all’art. 4.

Gli Enti succitati potranno attribuire indennità e incentivi economici a favore del personale in accordo, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Enti Locali, ed in tal caso tutti gli oneri relativi verranno direttamente imputati sul proprio bilancio.

Il dipendente distaccato può essere anche incaricato della titolarità di posizione organizzativa nei diversi Enti con definizione del profilo economico disciplinata in base a quanto previsto dall’art. 16, CCNL di comparto.

Art. 7 – RIMBORSO DELLE SPESE.

Il Comune di Villanova d’Asti provvederà al finanziamento delle spese per il trattamento economico spettante al personale e al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spettanza a carico dell’Unione di Comuni “Monferrato e Pinalto Astigiano”.

L’Unione di Comuni “Monferrato e Pinalto Astigiano” provvederà al versamento del saldo entro 30 giorni dalla data dell’invio del rendiconto.

Art. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE.

Gli Enti con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio convenzionato ed a mantenere rapporti di reciproca collaborazione per l’ottimizzazione della funzione svolta dal dipendente.

Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessarie modifiche alla presente Accordo, le stesse saranno adottate dai due Enti con provvedimenti delle rispettive Giunte.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura meramente operativa ed organizzativa che saranno gestite direttamente dal Responsabile del Servizio Personale dei due Enti.

Art. 9 – RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.

Art. 10 REGISTRAZIONE E BOLLO.

Il presente Accordo, sarà registrato, in caso d’uso ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 131/1987.

Il presente è esente da bollo ai sensi dell’art. 6 della tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell’Unione di Comuni “Monferrato e Pinalto Astigiano”

.....

Il Vice Sindaco del Comune di Villanova d’Asti

.....

PER ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'
I DIPENDENTI

BIANCO GIORGIA

LETA SEBASTIANO

BORELLO ANDREA
